

# STATUTO

Organizzazione di Volontariato O.N.L.U.S.



## **Articolo 1.** Denominazione, natura e limiti.

**1.1** La denominazione dell'Organizzazione di volontariato è "**Mettiamoci in Gioco**". rimane Invariata la forma giuridica o.n.l.u.s: "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali. L'o.d.v. già costituita il 16 ottobre 2006 sulla base delle norme di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266. - Legge-quadro sul volontariato e registrata al rep.12646/3 in pari data, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti e nel rispetto delle vigenti norme di legge.

**1.2** L'Organizzazione ha sede legale in via Antonino di San Giuliano 12 in Sant'Agata Li Battiati e potrà altresì costituire sedi operative secondarie. L'eventuale cambio della sede legale non costituisce modifica al presente Statuto.

**1.3** L'Assemblea potrà approvare regolamenti per disciplinare in armonia con lo Statuto altri aspetti concernenti il funzionamento e all'attività dell'Organizzazione.

**1.4** Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Organizzazione.

**1.5** Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dallo stesso.

**1.6** L'Organizzazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri aderenti, per il perseguimento dei fini istituzionali, può, inoltre, servirsi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari a garantire il regolare funzionamento dell'Organizzazione stessa.

## **Articolo 2. Durata.**

L'Organizzazione ha durata illimitata.

## **Articolo 3. Oggetto e scopo.**

**3.1** La presente Organizzazione, nello svolgimento delle proprie attività, s'ispira e riconosce come riferimento fondamentale, i principi del rispetto per la persona e per l'ambiente.

**3.2** L'Organizzazione si propone, inoltre, di svolgere attività editoriali inerenti alle proprie attività, utilizzando anche sistemi di multimedialità.

## **Articolo 4. Finalità.**

**4.1** finalità dell'Organizzazione di Volontariato sono:

- *Sociali*: interventi socio-assistenziali, socio educativi e aggregativi;

- *Civili*: concernenti il miglioramento della qualità della vita, la promozione dei diritti delle persone, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, la protezione della natura e degli animali;
- *Culturali*: concernenti la tutela e la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, la promozione e lo sviluppo delle attività ad esso connesse.

Nello specifico l'Associazione si propone di:

**4.2** creare opportunità per il tempo libero dei giovani; laboratori d'idee e spazi creativi dove si possono accogliere esigenze, iniziative e maturare progetti, dove si possano fondere relazioni basate sul rispetto reciproco, sulle aperture e sull'amicizia, con il coinvolgimento in tali processi delle famiglie e degli anziani, quale riferimento generazionale e fonti d'esperienze.

**4.3** creare opportunità per far scoprire ed evolvere nuovi modi di espressione di Sé, per liberare potenzialità inespresse, attraverso il ricorso a linguaggi di tipo artistico, musicale, teatrale, sportivo e comunque ogni altra forma di attività utile al raggiungimento delle finalità.

**4.4** organizzare incontri finalizzati all'integrazione, laboratori, manifestazioni per persone disagiate, persone ricoverate in strutture socio-assistenziali ed ospedaliere.

**4.5** organizzare attività culturali, teatrali, progetti educativi, escursioni naturalistiche, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, anche per favorire la conoscenza e la cultura del territorio.

**4.6** organizzare convegni, corsi, mostre, sagre, con la finalità principale di promuovere l'Organizzazione.

**4.7** promuovere l'uso della bicicletta come mezzo alternativo di locomozione, organizzare escursioni itineranti per scoprire luoghi d'interesse artistico e naturalistico, educare i giovani al rispetto del codice della strada e all'uso consapevole dei veicoli di trasporto.

**4.8** promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente sia naturale sia urbano più vivibile, e che favorisca le relazioni sociali.

**4.9** promuovere iniziative per la tutela e il rispetto degli animali randagi e d'affezione.

**4.10** elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici e organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti.

Nello spirito di collaborazione, l'Organizzazione potrà stipulare convenzioni, partecipare a progetti con altre organizzazioni, associazioni, comitati e comunque con altri organismi o enti che ne condividano le finalità e gli obiettivi. Potrà altresì, convenzionarsi con aziende, enti fornitori di beni e servizi a beneficio e vantaggio degli associati. Si prefigge di realizzare la "Casa delle Associazioni" e cioè, una struttura logistica da condividere con altre Organizzazioni.

## **Articolo 5. Condizioni di ammissione degli aderenti e cessazione della qualità.**

**5.1** Possono aderire all'Organizzazione tutte le persone, fisiche e/o giuridiche che mosse da spirito di solidarietà ne condividono le finalità.

**5.2** L'ammissione all'Organizzazione è subordinata a espressa domanda scritta, rivolta al Consiglio Direttivo e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Organizzazione si propone, e della disponibilità a cooperare al conseguimento degli scopi dell'Organizzazione nel rispetto delle norme del presente Statuto e di ogni altra delibera degli organi dell'Organizzazione. Per gli aderenti minorenni è necessario il consenso di un genitore o di chi ne fa le veci.

**5.3** Il Consiglio Direttivo dà risposta alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine suddetto, la richiesta s'intende accolta. Il diniego dell'ammissione deve essere motivato. In caso di diniego, il soggetto interessato potrà rivolgere la domanda di ammissione direttamente all'Assemblea dell'Organizzazione, la quale ne fa oggetto di discussione alla prima riunione successiva traendone le decisioni.

**5.4** Le domande di ammissione non possono essere rifiutate e/o discriminate per alcuna ragione né per motivazioni di carattere politico, religioso o etnico.

**5.5** I nuovi aderenti sono tenuti al versamento della quota associativa, nel valore in vigore al tempo della domanda, entro trenta giorni dall'accettazione della stessa.

**5.6** L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

**5.7** Gli aderenti possono in qualsiasi momento recedere dall'Organizzazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto dalla ricezione della stessa.

**5.8** Oltre che per il recesso, gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione al verificarsi di una delle seguenti cause:

- per mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
- per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo.
- per gravi motivi e comunque alla presenza di comportamenti in contrasto con le finalità e i principi dell'Organizzazione.

**5.9** L'esclusione dall'Organizzazione è deliberata dal Consiglio su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri, dell'Assemblea o di uno degli aderenti. Possono essere previste modalità di revisione dinamiche ai fini della cancellazione dagli elenchi degli aderenti per coloro che non hanno dimostrato interesse alla vita associativa. Le modalità e le condizioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Entro trenta giorni dal provvedimento di esclusione, da comunicarsi per mezzo di posta elettronica certificata (PEC), il soggetto escluso potrà rivolgersi all'Assemblea, mediante lettera inviata al Presidente dell'Organizzazione.

**5.10** Gli aderenti che per qualunque causa, abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa Organizzazione.

## **Articolo 6. Categorie, diritti e obblighi degli aderenti.**

**6.1** Si distinguono le seguenti categorie di aderenti:

- ordinari, sostenitori, onorari.

L'aderente all'Organizzazione è libero di scegliere (ad esclusione degli onorari) la categoria di appartenenza al momento della domanda e di modificarla in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

**6.2** Gli aderenti ordinari contribuiscono all'evoluzione dell'Organizzazione, partecipando attivamente alle attività. Essi sono tenuti a conoscere la struttura interna dell'Organizzazione e a partecipare alle attività di formazione nella misura stabilita dalle delibere dell'Organizzazione.

Le prestazioni svolte dai membri dell'Organizzazione hanno carattere personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Dette prestazioni non possono essere in alcun modo retribuite, neanche dall'eventuale beneficiario delle prestazioni medesime.

**6.3** Gli aderenti sostenitori contribuiscono all'attività dell'Organizzazione mediante la corresponsione di contributi di natura economica e non, e possono fornire occasionalmente servizi, prestazioni e/o collaborare all'attività dell'Organizzazione.

**6.4** Gli aderenti onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo anche su segnalazione dei soci e deliberati dall'Assemblea.

**6.5** Gli aderenti hanno diritto:

- a partecipare alle assemblee e a votare le relative delibere;
- a esercitare l'elettorato attivo e passivo;
- d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto;
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

**6.5** Gli aderenti hanno l'obbligo:

- di rispettare le norme del presente Statuto e ogni delibera degli Organi dell'Organizzazione;
- di pagare annualmente la quota associativa entro il termine stabilito;
- di tenere un comportamento verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Organizzazione animato da spirito di solidarietà e rispettoso dei principi di correttezza e di buona fede.

## **Articolo 7. Organi.**

**7.1** L'Organizzazione si avvale della seguente struttura nel rispetto del principio inderogabile di democraticità.

**7.2** Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
- eventuali nuove deleghe create dal Presidente.

**7.3** Tutte le cariche sono elettive e sono ricoperte a titolo gratuito. La durata delle cariche è di 3 anni.

## **Articolo 8. Assemblea.**

**8.1** L'Assemblea è composta dagli aderenti ordinari ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione. Le altre categorie di aderenti possono partecipare all'Assemblea con potere consultivo e non concorrono alla formazione del numero legale, così anche, per gli aderenti minorenni. Per questi ultimi è prevista la creazione di una struttura organizzativa informale tipo O.d.V., gestita dagli stessi, quale espressione di esigenze maturate, al fine di creare opportunità e interesse da proporre al Consiglio Direttivo, il quale, ha l'obbligo di intraprendere iniziative per la realizzazione delle proposte.

**8.2** L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo ed è convocata dal Presidente e da questi presieduta. In caso di assenza o d'impossibilità del Presidente, è presieduta dal Vice Presidente o, in mancanza, su designazione dei presenti, dal membro più anziano per età. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 degli aderenti all'Organizzazione o da almeno tre Consiglieri.

**8.3** Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC). Tale convocazione deve contenere l'ordine del giorno e la comunicazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della data di convocazione. Il comunicato di convocazione deve essere pubblicato nelle sedi dell'Organizzazione e in apposita area del portale web istituzionale. L'aderente ha l'obbligo di registrazione nel portale web istituzionale.

**8.4** Ogni aderente ordinario ha facoltà di proporre argomenti che devono essere iscritti all'ordine del giorno e discussi nella stessa convocazione, qualora il Presidente non lo ritenesse possibile e/o opportuno, detti argomenti proposti, dovranno essere inseriti all'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea immediatamente successiva.

**8.5** In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.



Le deliberazioni sono prese con voto palese e sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**8.6** L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere gli organi dell'Organizzazione;
- approvare i regolamenti interni;
- deliberare gli indirizzi programmatici dell'Organizzazione;
- approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
- stabilire l'ammontare della quota sociale degli aderenti;
- deliberare su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle istanze dei soggetti non ammessi o esclusi dall'Organizzazione;
- deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Organizzazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e urgenza.

**8.7** Ogni membro dell'Assemblea ha diritto a un voto e può essere delegato a rappresentare un solo aderente.

**8.8** I soci delle eventuali sedi distaccate, possono partecipare alle assemblee anche tramite ausilio di sistemi informatizzati. In tale caso, è necessario che il socio manifesti la partecipazione tramite posta elettronica entro 24 ore prima della data di riunione.

**8.9** Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

**8.10** Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto così come stabilito dall'art. 21 del codice civile.

**8.11** Nelle deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**8.12** Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno 1/5 degli Aderenti.

**8.13** Per lo scioglimento dell'Organizzazione e l'eventuale devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli aderenti.

## **Articolo 9. Consiglio Direttivo.**

**9.1** Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di 3 a un massimo di 7 (e comunque sempre in numero dispari) membri eletti dall'Assemblea, la quale, nomina tra gli stessi il Presidente, e in aggiunta, da ciascun responsabile

referente di eventuali sedi distaccate. L'Assemblea può demandare la nomina a Presidente all'eletto Consiglio Direttivo.

**9.2** I Consiglieri durano in carica per 3 anni e cessano comunque alla scadenza naturale della durata del Consiglio Direttivo stesso e sono rieleggibili.

**9.3** In caso di cessazione dalla carica di un numero di membri non superiore alla maggioranza, accedono alla carica di consigliere, nell'ordine, i primi dei non eletti nella seduta di designazione dei membri del Consiglio. In caso d'impossibilità, per qualsiasi motivo di tale modalità di ricomposizione del Consiglio, l'Assemblea elegge i membri mancanti alla prima riunione successiva. In caso di cessazione dalla carica di un numero di membri superiore alla maggioranza, l'Assemblea è convocata entro 7 giorni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

**9.4** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un membro dello stesso. In tal caso il Presidente deve provvedere, alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione.

**9.5** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. I responsabili delle eventuali sedi distaccate non concorrono a determinare la maggioranza.

**9.6** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso tramite posta elettronica certificata (PEC). Tale convocazione deve contenere l'ordine del giorno e il luogo della riunione. La comunicazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

**9.7** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

**9.8** Il Consiglio è diretto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

**9.9** Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Organizzazione e inoltre ha i seguenti compiti: nomina il Presidente quando demandato dall'Assemblea, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ed eventuali altre cariche.

- elabora gli indirizzi programmatici dell'Organizzazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- compie gli atti di gestione in relazione degli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea;
- stabilisce eventuali esoneri dal versamento della quota sociale per particolari condizioni dell'associato;
- redige i regolamenti interni nel rispetto dei principi dello Statuto;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti in base alle finalità e ai regolamenti interni statutari;
- delibera sull'eventuale esclusione degli aderenti;



- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale dipendente;
- delibera su ogni altra questione non appartenente alla competenza dell'Assemblea.

**9.10** Il Consiglio Direttivo deve mirare a creare condizioni di benessere organizzativo con azioni di coinvolgimento partecipativo di tutti gli aderenti, al fine di determinare la performance dell'Organizzazione, così, da alimentare costruttivamente la convivenza e il soddisfacimento degli aderenti.

**9.11** Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Il diritto di voto non può essere oggetto di delega. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Articolo 10. Presidente e Vice Presidente.**

**10.1** Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i suoi componenti, o dal neo eletto Consiglio Direttivo quando ciò è demandato dall'Assemblea stessa, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo, ragione e/o causa, ne assume provvisoriamente le funzioni il vice Presidente o previo accordo un altro membro del Consiglio Direttivo. Nella prima seduta successiva l'Assemblea provvede all'elezione del nuovo Presidente. Nel caso in cui il Presidente sia stato nominato dal Consiglio Direttivo, questo potrà nominare il nuovo Presidente tra i membri del Direttivo stesso con il voto favorevole di almeno il 3/4 dei componenti del Consiglio stesso.

**10.2** Il vice Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

**10.3** Il Presidente rappresenta l'Organizzazione nei rapporti con gli aderenti, nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; con firma congiunta del tesoriere, autorizza prelievi dai conti, per l'esercizio delle operazioni di spesa autorizzate dal Consiglio, per importi superiori alla quota fissata annualmente con deliberazione dell'Assemblea; provvede all'osservanza dei regolamenti.

**10.4** Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione tutte le volte che questi ne è impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. In particolare, egli svolge la funzione di rappresentante legale dell'ente, di fronte ai terzi e in giudizio, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

## **Articolo 11. Segretario.**

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento della banca dati degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

Al Segretario potranno essere attribuite anche le funzioni di Tesoriere.

## **Articolo 12. Tesoriere.**

**12.1** Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza.

**12.2** Egli cura la gestione della cassa e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta della contabilità dell'Organizzazione e alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese secondo le decisioni degli organi del Consiglio Direttivo prese in conformità al presente Statuto;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio.

## **Articolo 13 Rimozione dalla carica da Presidente – da Componente Consiglio Direttivo**

**13.1** Il Presidente, uno o più componenti del Consiglio Direttivo possono essere sfiduciati dal Consiglio stesso o dall'Assemblea e quindi rimossi dalla carica per gravi motivi e per comprovate inadempienze gestionali e/o comportamenti che possano pregiudicare l'immagine dell'Organizzazione.

La sfiducia, e quindi la rimozione dalla carica, sono attuate dall'organo proponente a maggioranza di voti.

## **Articolo 14. Risorse economiche.**

**14.1** L'Organizzazione, per il miglior raggiungimento delle sue finalità, potrà possedere, detenere e gestire ad ogni titolo, nei limiti di legge, beni mobili, immobili, attrezzature e disporne, in conformità alla legge e alle norme previste dal presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Organizzazione, i beni saranno divisi e devoluti ad altre Organizzazione di volontariato.

**14.2** L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: beni mobili e immobili, anche provenienti da donazioni e attribuzioni testamentarie;

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi e donazioni di privati o di enti pubblici;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive svolte in maniera marginale.

**14.3** Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la quota economica associativa. Essa è annuale; non è frazionabile in caso di recesso o dalla perdita della qualità di aderente da qualunque causa essa dipenda. L'adesione all'Organizzazione non comporta obblighi di altri esborsi oltre al versamento della quota associativa annuale, è comunque facoltà degli aderenti effettuare, in qualunque momento, versamenti a titolo di contributo o donazioni liberali.

### **Articolo 15. Bilanci.**

**15.1** Il bilancio dell'Organizzazione è annuale e coincide con l'anno solare.

**15.2** Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo annuale e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo e deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

**15.3** Il bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo sulla base dello schema predisposto dal Tesoriere, contiene le voci contabili della gestione economica delle eventuali sedi distaccate e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

**15.4** È vietata la distribuzione agli aderenti in qualsiasi modo, diretto o indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione .

**15.5** L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare eventuali plusvalenze, sopravvenienze e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 16. Scioglimento.**

**16.1** L'Organizzazione si scioglie su delibera dell'Assemblea appositamente convocata.

**16.2** L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Organizzazione con il voto favorevole dei 3/4 degli aderenti.

**16.3** I beni saranno devoluti con equa ripartizione a diverse associazioni avente le stesse finalità.

### **Articolo 17. Rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alle norme del codice civile.